



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO A.GENOVESE	Presidente
UMBERTO L. C. G. SCOTTI	Consigliere
CLOTILDE PARISE	Consigliere-Rel.
LAURA TRICO MI	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

Diritti della _____

personalita' - Lesione -
Archivio storico
digitale di quotidiano

Ud.15/11/2022

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32149/2020 R.G. proposto da:

REGIONE PIEMONTE, elettivamente domiciliata in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato (omissis)
per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente principale-

nonché sul ricorso iscritto allo stesso n. 32149/2020 R.G. proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis)
, presso lo studio dell'avvocato (omissis)
che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato (omissis) er procura
speciale in calce al ricorso
-ricorrente incidentale-



contro
(omissis) **elettivamente domiciliato in** (omissis)
(omissis) **, presso lo studio dell'avvocato** (omissis)
(omissis) **, rappresentato e difeso dagli avvocati**
(omissis) **(** (omissis) (omissis)
(omissis) **) per procure speciali allegate ai controricorsi**
-controricorrente-

nonchè contro

(omissis)

-intimata-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 866/2020 depositata il 06/04/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

(omissis)

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3288/2018 pubblicata il 21.3.2018, il Tribunale di Milano rigettava le domande avanzate da (omissis) **nei confronti di** (omissis) **;**
(omissis)

in liquidazione volte ad ottenere: a) il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'inserimento e mantenimento nell'archivio digitale accessibile dal sito internet (omissis) **di determinati articoli, in dettaglio indicati nell'atto di citazione, risalenti al 1996, pubblicati sull'edizione cartacea del quotidiano** (omissis) **e già qualificati come diffamatori dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 35652/04 pronunciata in data 9 novembre 2004; b) l'immediata espunzione degli articoli per**



cui è causa dall'archivio storico *on line* e, comunque, **eliminati** dagli stessi delle affermazioni diffamatorie, nonché **Ddu** riferimento nominativo o fotografico all'Avv. (omissis) in via subordinata, l'annotazione a margine di ogni articolo della sentenza di condanna del Tribunale di Torino n. 35652 del 9 novembre 2004, mediante l'adozione di procedure idonee ad informare il lettore dell'intervenuta pronuncia.

2. Con sentenza n. 866/2020, pubblicata il 6-2-2020, la Corte d'appello di Milano ha accolto parzialmente il gravame proposto dall'Avv. (omissis) informando in parte la sentenza di primo grado e, per l'effetto, ha condannato la (omissis) | (omissis)

in liquidazione, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'odierno controricorrente e liquidati in Euro 31.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo effettivo, dichiarando compensate fra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condannando gli appellati al pagamento in favore dell'Avv. (omissis) ei restanti 2/3. La Corte territoriale, nell'accogliere il primo motivo d'appello, ha affermato che: a) con l'inserimento e la permanenza degli articoli e delle relative notizie nell'archivio digitale, nonostante l'accertata illegittimità del testo, si era prodotta, in danno dell'appellante, una ulteriore lesione dei diritti della personalità di quest'ultimo, non coperta dal precedente giudicato di cui alla sentenza civile di condanna del Tribunale di Torino del 9-11-2004, ossia si trattava di un'ulteriore condotta diffamatoria posta in essere a mezzo della pubblicazione su supporto non cartaceo, attuata in epoca successiva a quella oggetto del primo giudizio e con differenti modalità; (3) in particolare, l'inserimento e il mantenimento degli articoli nell'archivio *on line* era da considerarsi alla stregua di una nuova pubblicazione, rilevante ai sensi dell'art. 595 cod. pen., poiché quella su supporto informatico integra un prodotto editoriale e perciò rileva ai fini del citato art. 595, rendendo



applicabile la disciplina (omissis) il permanere sui
notizia e degli articoli di stampa in oggetto aveva pertanto provocato
dei danni nella sfera giuridica dell'appellante, da intendersi quali
lesioni, con relativa sofferenza, del soggetto che é titolare dei diritti
costituzionalmente garantiti della personalità, nella specie dei diritti
all'immagine ed alla reputazione personale e professionale; 5)
spettava all'appellante il danno non patrimoniale, risarcibile in tutti i
casi in cui il fatto lesivo avesse integrato una fattispecie di reato, nel
caso in esame giudizialmente accertata, onde il danno era liquidato
equitativamente facendo riferimento ai parametri dell'Osservatorio
sulla Giustizia civile di Milano del 2019, ravvisandosi nel caso di
specie gli estremi della diffamazione di elevata gravità (quarto
scaglione), mentre era stata rigettata la domanda di aggiornamento
dei dati mediante annotazione della sentenza di condanna del
Tribunale di Torino a margine di ciascuna pubblicazione, restando
così confermata la sentenza di primo grado sul punto, per non avere
il (omissis) lamentato l'illecito sotto il profilo della protezione dei dati
personali.

3. Avverso questa sentenza la (omissis) di seguito per
brevità Regione) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi, resistito da (omissis)

Avverso la medesima sentenza la (omissis) i
seguito per brevità (omissis) propone ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi e pure resistito da (omissis)

La (omissis) liquidazione è
rimasta intimata.

4. I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le
parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. La Regione, il cui ricorso è stato notificato lo stesso giorno di quello
notificato dalla (omissis) ma in orario anteriore, denuncia: i) con il primo



motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., con riferimento al reato di diffamazione, per avere la Corte di merito dichiarato che la pubblicazione degli articoli in questione nell'archivio storico digitale del quotidiano (omissis) integra un nuovo illecito diffamatorio, distinto ed autonomo rispetto a quello già commesso in sede di pubblicazione degli articoli in formato cartaceo, dovendo, peraltro, ritenersi prescritto il diritto azionato che trovava fonte in fatti del 1996; con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., in riferimento agli elementi del danno aquiliano, per avere la Corte di merito dichiarato sussistere la responsabilità extracontrattuale dell'odierna ricorrente pur in assenza dei presupposti (oggettivo, soggettivo e nesso causale) richiesti dalla citata norma; *iii*) con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art. 2051 cod. civ., per avere la sentenza impugnata riconosciuto la responsabilità dell'odierna ricorrente in qualità di nuda proprietaria dell'archivio storico digitale; *iv*) con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1 n. 4 e n.5, cod. proc. civ. per omessa motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d'appello motivato in ordine alla fonte della responsabilità della Regione.

6. La (omissis) denuncia: *i*) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione, censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2043 cod. civ. e 595 cod. pen. in tema di illecito diffamatorio, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'inserimento e il mantenimento di articoli, già giudicati diffamatori, nell'archivio storico digitale di un quotidiano consultabile *on line*, non indicizzato ai motori di ricerca, integri un nuovo illecito diffamatorio rilevante ai fini dell'art. 595 cod. proc.; in particolare deduce che l'archivio digitale in questione, sottoposto a vincolo di interesse



culturale da parte della Sovraintendenza e a divieto smembramento, ha finalità di conservazione e documentazione storica, non è un prodotto editoriale a cui è applicabile la disciplina (omissis) ma semmai assoggettato alla disciplina del trattamento dei dati personali, che non rientrava nell'oggetto della domanda del (omissis) in ogni caso, in relazione a detta ultima disciplina, la (omissis) n quanto non titolare del sito e dell'archivio e neppure responsabile o gestore dei dati personali, difetta di legittimazione passiva; con il secondo motivo la nullità della sentenza impugnata, censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione in violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., relativamente all'imputabilità a (omissis) dell'asserito nuovo illecito diffamatorio, nonché omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, censurato ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., ossia, in particolare del fatto, provato, accertato sin dal giudizio di primo grado e incontrovertito in causa, che l'inserimento e il mantenimento degli articoli nella Biblioteca Digitale non era stato effettuato da (omissis) e che il sito su cui essi sono stati resi consultabili non è di titolarità di (omissis) o dalla stessa gestito; ribadisce la (omissis) che in punto di fatto risulta accertato dal Tribunale e mai contraddetto dal (omissis) che l'unica condotta posta in essere dalla stessa è quella di avere concesso al Comitato, a titolo gratuito e per una ragione di interesse storico, il diritto di duplicare e digitalizzare tutte le collezioni del giornale; *iii*) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione, censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in tema di illecito aquiliano e risarcimento dei danni non patrimoniali, e dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. in tema di onere della prova, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, censurato ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., ossia del fatto che gli accessi agli articoli consultabili sul sito sono stati pressoché inesistenti, come assume essere stato documentato dalla



Fondazione (omissis), gestore del sito; deduce i assenza ai allegazioni da parte del (omissis) n ordine alla prova del danno, avendo egli erroneamente prospettato che fosse *in re ipsa*, e rimarca che la Corte d'appello ha ignorato la circostanza decisiva dell'estrema esiguità di accessi alla notizia (meno di 4) e ha fatto erroneamente uso della prova presuntiva, sostanzialmente ritenendo il danno *in re ipsa*.

7. In via pregiudiziale i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno obbligatoriamente riuniti ai sensi dell'art.335 cod. proc. civ., e il ricorso della (omissis) notificato lo stesso giorno ma in orario successivo rispetto a quello della Regione, si converte in ricorso incidentale.

8. Occorre premettere, prima di scrutinare i motivi dei ricorsi, alcune considerazioni sulla qualificazione dell'illecito di cui trattasi, che nel caso di specie si connota in modo peculiare sia in ragione del contenuto delle notizie veicolate, accertato come diffamatorio con sentenza passata in giudicato nel 2004 e già oggetto di risarcimento danni in favore del (omissis) ia per lo strumento con cui è stato perpetrato, ossia mediante la costituzione dell'archivio storico digitale del quotidiano (omissis)

Le due principali questioni, tra loro collegate e poste da entrambi i ricorsi, riguardano, infatti, le suesposte connotazioni, poiché la Corte d'appello ha qualificato l'illecito, consistito nell'inserimento e mantenimento nell'archivio digitale di sette articoli di stampa pubblicati nel 1996 sul quotidiano cartaceo (omissis) ome diffamazione a mezzo stampa, ritenendo che l'archivio digitale fosse un prodotto editoriale a cui è applicabile la disciplina (omissis)

Sia la Regione, sia la (omissis) issumono, invece, che non si possa configurare come nuova e distinta condotta illecita di diffamazione la ripubblicazione, *rectius* l'inserimento e il mantenimento, dei suddetti articoli nell'archivio storico digitale e che detto archivio non sia qualificabile come un prodotto editoriale soggetto alla disciplina della



stampa, essendo, pertanto, inapplicabile la I.n.47/1948 che ne consegue in punto di operatività della responsabilità oggettiva sia della Regione, nuda proprietaria della biblioteca digitale, sia dell'editore, che, in realtà, neppure ha assunto, nella fattispecie in esame, la qualità di "colui che pubblica", essendo ascritta alla condotta di aver concesso la digitalizzazione dei dati, mentre gestore dell'archivio era la Fondazione

in liquidazione, soggetto rimasto intimato nel presente giudizio. Infatti è stato accertato dai giudici di merito che la già Editrice al 2006 concesse il diritto di duplicare e digitalizzare le collezioni del quotidiano " I cui archivio, nel 2003, era stato sottoposto dalla competente Sovrintendenza alla disciplina del d.lgs.n.490/1999 perché di notevole interesse storico, al Comitato per la Biblioteca Digitale dell'Informazione giornalistica, con l'accordo che tutto il materiale duplicato e digitalizzato fosse di piena ed esclusiva proprietà di detto Comitato. Quest'ultimo, nel 2010, era posto in liquidazione, e la nuda proprietà della biblioteca digitale veniva trasferita alla Regione Piemonte, mentre alla Fondazione era ceduto il diritto d'uso per trenta anni della Biblioteca Digitale al fine di garantirne l'accesso al pubblico *on line*.

8.1. Ciò posto, è necessario, in primo luogo, stabilire se l'archivio storico digitale possa equipararsi alla pubblicazione a mezzo stampa ai fini dell'applicazione della I.n.47 del 1948 e successive modificazioni.

La Cassazione penale (Cass. S.U, 31022/2015; Cass. 4873/2017 e conformi) ha chiarito che le testate giornalistiche *on line* sono assimilabili artacea solo in quanto caratterizzate dai medesimi requisiti, ossia dalla: a) struttura, che deve essere costituita dalla "testata", che è l'elemento che lo identifica, e periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile); nonché b) finalità, che deve consistere nella raccolta, nel



commento e nell'analisi critica di notizie legate all'attualità (economia, costume, politica) e dirette al pubblico, perché ne abbia conoscenza e ne assuma consapevolezza nella libera formazione della propria opinione. Rientrano, invece, nella categoria dei mezzi di pubblicità, e non all'interno del perimetro dell'ambito di stampa, gli altri strumenti *on line*, quali *blog*, *soda! network* e altri siti *internet*.

In conformità hanno statuito le Sezioni Unite civili di questa Corte, con la sentenza n. 23469/2016, pronunciata ex art.363 cod. proc. civ., affermando il principio di diritto secondo cui «*La tutela costituzionale assicurata dal terzo comma dell'art. 21 Cost.* ^(omissis)

si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto, nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali». Le Sezioni Unite hanno anche preso in esame la normativa sopravvenuta alla l.n.47/1948: «*In particolare, la legge 7 marzo 2001, n. 62 (intitolata "nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali")*, ha, in un minimale tentativo di organicità (contestato in quanto tale però dalla prevalente dottrina,



che sottolinea la settorialità dell'intervento), definito unitariamente
come «prodotto editoriale» quello «realizzato su supporto cartaceo
(...) o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico», distinguendo, all'interno del genus, due
species - quella dei prodotti editoriali senza periodicità regolare e
quella dei prodotti editoriali con periodicità regolare - e comunque
estendendo diverse normative previste per (omissis) tradizionale ad
ogni prodotto editoriale caratterizzato dalla periodicità regolare.
Anche gli interventi successivi, tra i quali quello del 2012 (d.l. 18
maggio 2012, n. 63, conv. con mod. in l. 16 luglio 2012, n. 103) ed
altro in via di pubblicazione proprio in questi giorni sulla Gazzetta
Ufficiale dopo l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento,
privilegiano comunque una disciplina orientata alla gestione di
provvidenze pubbliche, orientate a sostenere il pluralismo e la
professionalità nell'erogazione dell'informazione». L'ultimo
riferimento è alla modifica, del 2016, della I.n.62/2001 (I.n.
198/2016, che, all'art.3 bis lett.g, esclude dalla nozione di
"quotidiano on line" la testata giornalistica che si configuri
esclusivamente come aggregatore di notizie), entrata in vigore da
gennaio 2017, ed entrambe le normative sopravvenute richiamano
solo gli artt. 2 e 5 della I.n.47 del 1948.

8.2. Alla stregua dei principi suesposti, deve senz'altro ritenersi che
l'archivio storico digitale di cui trattasi non sia qualificabile,
contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata, come
prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti
caratterizzanti del giornale o del periodico tradizionale su supporto
cartaceo, dal momento che, in base agli accertamenti fattuali
incontroversi in causa, non possiede affatto i suddetti tratti
caratterizzanti (testata, diffusione o aggiornamento con regolarità,
organizzato in una struttura, con un direttore responsabile, una
redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori



della comunicazione, finalizzato all'attività professionale (ta
informazione diretta al pubblico).

Data pubblicazione 11/01/2023

È dirimente rimarcare che la finalità dell'archivio è meramente compilativa e storica e non risulta che, nella specie, ci sia organizzazione "giornalistica" con struttura tipica - direttore responsabile redazione e via dicendo -, ma consiste solo in un'aggregazione di notizie, integralmente trasferite nell'archivio digitale, pubblicate dal quotidiano nel corso di svariati anni. Infatti, l'archivio storico di ogni quotidiano, *«per non snaturare la sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni, nella loro originaria forma e contenuto, e non può subire "amputazioni" a pena di perdere il carattere di storicità e di completezza che lo caratterizza»*, e ciò in quanto il *«trattamento dei dati archiviati on line non è caratterizzato da finalità giornalistiche (come accade, invece, al momento della sua pubblicazione o nel caso di una "nuova pubblicazione" nell'ambito di una "nuova iniziativa giornalastica") ma avviene a fini documentaristici»* (così Cass. 7559/2020 in tema di protezione dei dati personali, con ampia motivazione).

8.3. Corollario di detto inquadramento è l'inapplicabilità della speciale disciplina (omissis) posto che solo ove ricorra l'ipotesi di "giornale informatico" con le caratteristiche precisate potrebbe applicarsi integralmente la I.n.47/1948 e successive modificazioni (per la verità non senza criticità, evidenziate dalla dottrina, anche su detta conclusione), e in particolare l'art. 11 sulla responsabilità oggettiva di proprietario ed editore. La Cassazione penale ha chiarito che, ove il mezzo con cui si attua la diffamazione sia diverso (omissis)

non si applica l'art.57 cod. pen., ma, nella ricorrenza dei presupposti, l'art.110 cod. pen. (cfr. Cass pen.1275/2019 sulla testata giornalastica telematica rientrante nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, solo in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato



cartaceo; cfr. anche Cass. pen.7220/2021). In questi
o gestore sito), si è ritenuto che debba acquisirsi la prova del
consapevole e volontario concorso nella diffusione della notizia,
eventualmente anche mediante condotta omissiva (ad esempio
mancata rimozione dal sito) e che non si tratti reato omissivo
improprio ex art. 57 e 57 bis cod.pen. (omesso controllo colposo).
Per quanto occorra, va infine aggiunto che l'applicazione della
I.n.47/1948 e in particolare dell'art.11 non può che essere
rigorosamente limitata ai casi previsti, dato che introduce una
particolare tipologia di responsabilità oggettiva - del proprietario
della testata giornalistica e dell'editore - che, in via speciale e
derogatoria rispetto ai principi generali della responsabilità civile,
consente di presumere la sussistenza degli elementi costitutivi
dell'illecito, e ciò in ragione del rischio d'impresa che grava, per
l'appunto, su detti soggetti obbligati, correlato all'elevata diffusività
lesiva dello strumento di veicolazione della notizia.

**8.4. Le considerazioni suesposte consentono ora di qualificare
l'illecito di cui trattasi, in coerenza con quanto si è precisato. Una
volta appurato che il principale elemento caratterizzante dell'archivio
storico digitale è la finalità compilativa e storica, detta finalità
caratterizza anche la condotta addebitata alle odierne ricorrenti e
pertanto non solo non può trovare applicazione la disciplina** (omissis)

**ma neppure la fattispecie illecita può qualificarsi come
"diffamazione" nel suo senso proprio, mutuato dalla nozione
penalistica.**

**Il fine della digitalizzazione delle notizie è inscindibilmente correlato
a quello dell'archivio in cui sono inserite e pertanto, come aveva
affermato il Tribunale in base a quanto riportato nella sentenza
impugnata, lo scopo perseguito non era quello di "dare nuovo
clamore" ai fatti o di "procedere a un nuovo attacco" nei confronti
del** (omissis) **na quello della raccolta e aggregazione di dati a fini
documentaristici.**



8.5. La suddetta qualificazione giuridica, difforme da aueua

effettuata dalla Corte di merito, che pure in ogni caso ha richiamato, in generale, la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, palesa l'infondatezza delle censure nelle parti relative alla dedotta identità dei fatti oggetto dell'odierna pretesa risarcitoria rispetto a quelli in relazione ai quali il (omissis) ha già ottenuto il risarcimento all'esito della sentenza del Tribunale di Torino del 2004, passata in giudicato. Al riguardo si osserva che, fermo, all'evidenza, quanto accertato dai giudici di merito, non incidendo la nuova qualificazione giuridica sulla sfera fattuale, nei casi come quello qui esaminato, si tratta di condotte successive e ulteriori, poste in essere con il distinto fine di cui si è appena detto, foriere di nuovo, autonomo e diverso pregiudizio (cfr. in una fattispecie simile Cass. 16908/2018; cfr. anche Cass. 5525/2012). In altre parole, anche se il contenuto delle notizie è il medesimo, sono differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione di notizie già pubblicate e ora raccolte solo in funzione documentaristica e storica, trattandosi di un prodotto - in senso lato - culturale, dovendo, in ogni caso, la nuova lesività diffusiva valutarsi in concreto avuto riguardo a tutte le peculiarità del singolo caso.

8.6. Ulteriore corollario delle suesposte considerazioni è che l'azione proposta deve inquadrarsi nell'ambito generale dell'art.2043 cod. civ. per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (all'immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale o alla vita di relazione) causata, in tesi, dalle suindicate condotte, per omissione di aggiornamenti o indicazioni rettificanti ed esplicative del contenuto diffamatorio degli articoli del 1996, e ciò secondo le ordinarie regole della responsabilità civile, ossia con onere probatorio a carico del soggetto leso, anche se del caso in via di presunzioni, mediante puntuali allegazioni a sostegno, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie (condotta, elemento soggettivo, nesso causale, danno), la cui sussistenza necessita di apposita



indagine del giudice di merito, non atteggiandosi, invece, come
oggettiva la responsabilità del nudo proprietario dell'archivio e di
 (omissis) **per non essere applicabile nella specie, come si è visto, la**
disciplina (omissis)

8.7. Occorre altresì precisare che le banche dati accessibili al pubblico, anche con le modalità proprie della fattispecie in esame, sono assoggettate alla disciplina dei dati personali e che, per quanto tale disciplina non sia stata invocata dal (omissis) quale non ha, perciò, ottenuto la tutela afferente all'aggiornamento dei dati e non ha impugnato la relativa statuizione, il mancato richiamo di detta disciplina ha comportato solo riflessi attinenti ai rimedi conseguibili, ma non ha incidenza sulla qualificazione dei fatti allegati a supporto dell'azione risarcitoria proposta dall'odierno controricorrente per la lesione dei suoi diritti, aventi copertura costituzionale.

8.8. Va, infine, aggiunto che, nella specie, non viene in discussione il diritto all'oblio con riguardo agli aspetti scrutinati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.19681/2019, poiché, nel caso in esame, la pubblicazione *ab origine* era illecita, sicché non opera alcuna esigenza di bilanciamento di contrapposti diritti ed interessi (libertà di espressione e diritto di cronaca, da un lato, e diritto alla riservatezza e alla tutela dell'identità personale, dall'altro), dovendo prevalere i diritti della personalità dell'interessato in ragione di quell'illiceità originaria della pubblicazione (così anche Cass 10347/2021, in una fattispecie simile alla presente).

In altri termini, il tema della tutela del diritto all'oblio e della congruità dei rimedi per ottenerla (mediante la sola deindicizzazione dei dati secondo la sentenza della Corte EDU sez. III, 22/06/2021, n.57292, Biancardi c. Italia; mediante la anonimizzazione secondo la sentenza della Corte EDU, sez. III, 22 giugno 2021, n. 57292/2016, Hurbain c. Belgio - cfr. anche Cass. 15160/2021) presuppone sempre la liceità della precedente pubblicazione



giornalistica, di seguito inserita nell'archivio digitale, II che non è nell'ipotesi che si sta scrutinando, in cui si controverte, ora, solo ed esclusivamente della pretesa risarcitoria del danneggiato.

9. La Corte ritiene di dover enunciare i seguenti principi di diritto ex art.384 cod. proc. civ.:

«In tema di responsabilità risarcitoria causata dall'inserimento e dal mantenimento di informazioni lesive di diritti personali costituzionalmente garantiti nell'archivio storico digitale di un quotidiano a diffusione nazionale, il detto archivio non è qualificabile come prodotto editoriale su supporto informatico avente i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo, avendo una finalità meramente compilativa, documentarista e storica, e pertanto non rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni, risultando di conseguenza inapplicabili le norme della citata legge e in particolare anche quella dettata dall'art.11 sulla responsabilità oggettiva del proprietario e dell'editore della testata giornalistica».

«Nell'ipotesi in cui il contenuto diffamatorio degli articoli di stampa cartacea inseriti nell'archivio storico digitale di un quotidiano risulti già accertato con sentenza passata in giudicato, l'inserimento e il mantenimento nel suddetto archivio di quelle stesse informazioni integra una nuova e autonoma fattispecie illecita, ove sussista la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (all'immagine, anche sociale, alla reputazione personale e professionale o alla vita di relazione), essendo differenti sia il tempo, sia la forma, sia la finalità della veicolazione di dette notizie, e la successiva lesività diffusiva deve valutarsi in concreto, avuto riguardo a tutte le peculiarità del singolo caso, secondo gli ordinari criteri di cui all'art.2043 cod. civ., con onere probatorio a carico del soggetto leso, anche, se del caso, in via di presunzioni, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie



(condotta, elemento soggettivo, nesso causale, danno la di sussistenza necessita di apposita indagine del giudice di merito».

10. Sulla scorta dei principi suesposti, vanno ora esaminati i ricorsi proposti dalla Regione e dalla (omissis)

10.1. I motivi contenuti nel ricorso della Regione, che possono scrutarci congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini precisati e che ulteriormente si vanno ad illustrare.

Nello specifico, richiamato quanto esposto nei paragrafi che precedono, sebbene sia infondata la doglianza relativa alla dedotta identità dei fatti oggetto dell'odierna pretesa risarcitoria rispetto a quelli in relazione ai quali il (omissis) ha già ottenuto il risarcimento all'esito della sentenza del Tribunale di Torino del 2004, la qualificazione giuridica della fattispecie di cui si è detto impone, secondo i canoni generali di cui all'art.2043 cod. civ., l'indagine sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi.

La Corte d'appello, dando atto che la Regione è nuda proprietaria dell'archivio digitale, non ha espresso alcuna specifica motivazione idonea a giustificare la conclusione consistita nell'affermazione della responsabilità del suddetto Ente, presupponendo implicitamente che si trattasse di responsabilità oggettiva ex art.11 I.n.47/1948, in conformità a quanto dedotto dall'odierno controricorrente e dallo stesso ribadito in questa sede.

Nell'illustrare le vicende di rilevanza, la Regione ha esposto che: a) con atto a rogito Notaio Morone del 28/12/2012 il "Comitato per la biblioteca digitale dell'informazione giornalistica" aveva devoluto l'archivio storico de " (omissis) i nuda proprietà all'odierna ricorrente principale ed in uso gratuito, per la durata di anni trenta, alla Fondazione (omissis); b) il medesimo atto, a pag. 11, specificava che la devoluzione in uso gratuito alla Fondazione per il (omissis) comportava "la gestione, lo sviluppo, la valorizzazione e la messa a disposizione on line a favore del pubblico della Biblioteca digitale" e che sull'archivio storico del giornale " (omissis) nella



versione on line, erano presenti gli articoli di cronaca Prit medesimo quotidiano nei mesi da settembre e dicembre 1996, relativi a fatti riguardanti I' Avv.Giuseppe (omissis) ; contenenti riferimenti diretti alla sua persona, ritenuti dallo stesso gravemente denigratori. Ribadisce la Regione di essere esclusivamente nuda proprietaria dell'archivio digitale storico de quo, senza alcun potere di gestione o disponibilità di detto archivio, sicché non avrebbe potuto alla stessa imputarsi alcuna condotta commissiva od omissiva in relazione all'inserimento e al mantenimento degli articoli di cui si tratta nell'archivio. Inoltre, deduce che non aveva alcun obbligo di custodia e che la Corte d'appello non aveva svolto alcuna indagine sul nesso causale tra la posizione del nudo proprietario e l'evento dannoso.

Le doglianze meritano accoglimento nel senso precisato, ossia dovendo applicarsi le ordinarie regole dettate dall'art.2043 cod. civ., con onere probatorio a carico del soggetto leso, anche, se del caso, in via di presunzione previa compiuta allegazione della parte dei fatti di rilevanza. Pertanto i giudici di merito avrebbero dovuto svolgere l'indagine sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (condotta, elemento soggettivo, nesso causale, danno), mentre nessuna indagine è stata svolta in tal senso, avendo la Corte di merito implicitamente ritenuto applicabile l'art.11 citato e sussistente la correlata responsabilità oggettiva dell'ente nudo proprietario, dopo aver qualificato l'archivio storico on line come prodotto editoriale digitale soggetto alla disciplina (omissis) ; l'illecito come diffamazione a mezzo stampa.

10.2. Analoghe considerazioni devono esprimersi in ordine ai motivi della (omissis) che pure possono scrutinarsi congiuntamente per la loro connessione.

Nello specifico, il primo motivo merita accoglimento nella parte in cui in cui la ricorrente incidentale critica la ricostruzione giuridica della fattispecie effettuata dalla Corte d'appello come riconducibile ad



illecito integrante diffamazione a mezzo stampa, sul rilievo per quanto si è detto, che l'archivio digitale storico non è prodotto editoriale su supporto informatico equiparabile al quotidiano o periodico cartaceo.

Anche il secondo motivo è fondato nella parte in cui la ^(omissis) si duole di omesso esame di fatti che effettivamente assumono carattere di decisività, sia in ordine all'individuazione della condotta ascrivibile alla ^(omissis) non essendovi stata alcuna attività di "edizione" da parte della stessa, sia in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, che non sono stati scrutinati secondo le ordinarie regole ex art.2043 cod.civ., con il conseguente onere probatorio a carico del soggetto leso.

Occorre ribadire che, secondo la ricostruzione fattuale della stessa Corte d'appello, la ^(omissis) neppure ha assunto, nella fattispecie in esame, la qualità di "colui che pubblica", essendo ascritta alla suddetta società la condotta di aver concesso la copiatura e digitalizzazione dei dati, mentre gestore dell'archivio era la Fondazione ^(omissis) in liquidazione, soggetto rimasto intimato nel presente giudizio.

La nuova lesività diffusiva, sia in termini di causalità rispetto alle condotte, in particolare, in tesi, per omissione di aggiornamenti o indicazioni rettificanti ed esplicative del contenuto degli articoli pubblicati sul quotidiano cartaceo nel 1996 e "trasfusi" nell'archivio digitale, sia in termini di quantificazione del danno, dovrà essere valutata in concreto e in dettaglio dai giudici di merito, avuto riguardo a tutte le peculiarità del singolo caso, non essendo sufficiente a tal fine un generico richiamo alla "capacità offensiva attuale degli articoli già censurati" (pag.13 della sentenza impugnata). Si tratta, infatti, come più volte rimarcato, di condotte nuove e distinte, che richiedono la rinnovazione di autonoma indagine fattuale, avendo, peraltro, la stessa Corte di merito dato atto che solo i titoli degli articoli, di tenore non precisato, erano



accessibili a chiunque consultasse liberamente e l'archivio, mentre l'intero testo degli articoli era consultabile esclusivamente dagli abbonati, sostenendo, altresì, (omissis) che i relativi dati fossero deindicizzati sugli ordinari motori di ricerca e che gli accessi effettivi agli articoli in questione fossero stati pochissimi. Anche in ordine al terzo motivo, vertente sulla quantificazione del danno e sull'omesso esame di fatto decisivo (irrisorio numero di accessi *on line* agli articoli in questione afferenti il (omissis) valgono, di conseguenza, i medesimi principi e le puntualizzazioni appena espressi.

11. In conclusione, vanno accolti, nei termini precisati, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi suesposti, riesamini il merito della controversia e provveda anche in ordine anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione; accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 15 novembre 2022.

**Il Presidente
FRANCESCO A. GENOVESE**

